

Circolare mensile Eutekne

DICEMBRE 2020: NOVITÀ	2
1 Fatture elettroniche - Nuovi termini e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo	2
2 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Omesso versamento - Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate	2
3 Nuovo tracciato per l'invio telematico dei corrispettivi - Obbligo di utilizzo - Rinvio	3
4 Deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica - Proroga per le deleghe in scadenza tra il 15.12.2020 e il 31.1.2021	4
5 Lotteria degli scontrini - Rinvio	4
6 Obbligo di invio dei corrispettivi telematici al Sistema Tessera sanitaria - Rinvio	5
7 Comunicazione dei dati delle vendite a distanza mediante piattaforme digitali - Proroga della disciplina al 30.6.2021	5
8 Credito d'imposta per le locazioni - Nuovo modello per la cessione	6
9 Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all'AGEA nel 2020	7
10 <i>Fringe benefit</i> - Uso promiscuo dei veicoli aziendali - Approvazione delle tabelle ACI per il 2021	8
11 Credito d'imposta sanificazione - Nuova percentuale di fruizione	9
12 Crediti d'imposta indebitamente compensati - Crediti inesistenti - Individuazione	9
13 Buoni pasto - Rapporto tra società emittente e mense aziendali convenzionate - Base imponibile e aliquota IVA	9
14 Auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti - Trattamento IVA	10
15 Vendite di piatti da asporto e somministrazione di alimenti - Distinzione ai fini IVA - Utilizzo di applicazioni Internet	10
16 Buoni "multiuso" - Cofanetti regalo non riscattati - Trattamento IVA	11
17 Sconti concessi al consumatore finale - Nota di variazione	12
18 Liquidazioni IVA trimestrali - Autotrasportatori di cose per conto terzi - Attività di <i>network</i>	12
19 Note di variazione IVA - Termine di esercizio della detrazione - Procedure concorsuali	13
20 <i>Split payment</i> - Mancata emissione della nota di variazione da parte dei fornitori - Recupero dell'IVA versata	14
21 Esportazioni "triangolari" - Trattamento ai fini IVA	14
22 Dati sulle locazioni - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	15
23 Sconto in fattura e cessione delle detrazioni edilizie - Utilizzo in compensazione - Istituzione dei codici tributo	16
24 Credito d'imposta per servizi digitali delle imprese editrici - Utilizzo in compensazione - Istituzione del codice tributo	16
GENNAIO 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	18

1	FATTURE ELETTRONICHE - NUOVI TERMINI E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
	Il DM 4.12.2020, pubblicato sulla G.U. 19.12.2020 n. 314, ha stabilito nuovi termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e definito nuove modalità di assolvimento dell'imposta per le fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio (SdI).
1.1	DECORRENZA Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dall'1.1.2021.
1.2	NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO In base alle nuove disposizioni, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, come modificato dall'art. 1 del DM 4.12.2020). In relazione alle fatture elettroniche emesse nel 2021, i termini scadono quindi: • il 31.5.2021, in relazione al primo trimestre (gennaio-marzo) 2021; • il 30.11.2021, in relazione al terzo trimestre (luglio-settembre) 2021; • il 28.2.2022, in relazione al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2021. Il versamento dell'importo dovuto relativamente alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare, invece, deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo. In relazione al secondo trimestre (aprile-giugno) 2021, il termine scade quindi il 30.9.2021. Imposta non superiore a 250,00 euro Se l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non supera l'importo di 250,00 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre. Laddove l'imposta complessivamente dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri non superi ancora l'importo di 250,00 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre.
1.3	INTEGRAZIONE DELLE FATTURE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante il Sistema di Interscambio dall'1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, ad integrare le fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, l'informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato. Quest'ultimo, qualora ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, può variare i dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. L'Agenzia delle Entrate rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio in ciascun trimestre solare. Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell'anno.
2	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - OMESSO VERSAMENTO - COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 10.12.2020 n. 14, ha sottolineato come l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo secondo le modalità "virtuali" di cui all'art. 15 del DPR 642/72 o secondo le regole di cui all'art. 6 del

segue	DM 17.6.2014 (per le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio), venga punito applicando l'art. 13 del DLgs. 471/97, con una sanzione amministrativa modulata in base al momento in cui è rimossa la violazione. Fatture elettroniche trasmesse dall'1.1.2021 Con riferimento alle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.1.2021, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del DM 4.12.2020, l'Agenzia delle Entrate, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, comunica al soggetto passivo l'ammontare della sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo. La riduzione si applica se la definizione avviene entro 30 giorni dalla comunicazione. Occorre tuttavia sottolineare come la suddetta comunicazione inibisca il ricorso all'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.
2.1	PROFILI SANZIONATORI L'Amministrazione finanziaria chiarisce che, qualora sia acconsentito l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno (nel solo caso delle fatture cartacee), il mancato versamento deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 25 co. 1 del DPR 642/72 (sanzione dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta). Confermando le precisazioni contenute nella circ. 14.4.2015 n. 16, l'Agenzia delle Entrate precisa che nel caso di assolvimento del tributo mediante le modalità di cui all'art. 15 del DPR 642/72 (sia per le fatture cartacee che per quelle emesse con sistemi elettronici) e attraverso le modalità di cui all'art. 6 del DM 17.6.2014 (per le fatture elettroniche emesse mediante il Sistema di Interscambio), l'omesso o insufficiente versamento viene punito applicando l'art. 13 del DLgs. 471/97, con una sanzione amministrativa modulata in base al momento in cui è rimossa la violazione, ovvero pari: • a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine; • al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza; • al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza. Tale sanzione può essere oggetto di ravvedimento secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.
2.2	RAVVEDIMENTO INIBITO IN PRESENZA DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA L'art. 12-<i>novies</i> del DL 34/2019, prima, e, attualmente, l'art. 2 del DM 4.12.2020, dispongono, con riferimento alle fatture trasmesse mediante il Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.1.2021, che l'Agenzia delle Entrate, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, comunichi al soggetto passivo l'ammontare: • dell'imposta dovuta; • della sanzione di cui al citato art. 13 del DLgs. 471/97, come sopra modulata (1%, 15% o 30%, a seconda dei casi), ridotta a un terzo; • degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. La riduzione ad un terzo si applica soltanto qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione (ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del DM 4.12.2020). Occorre tuttavia sottolineare che la suddetta comunicazione, attraverso la quale l'Amministrazione finanziaria constata la violazione e comunica l'imposta, inibisce il ricorso all'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.
3	NUOVO TRACCIATO PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI - OBBLIGO DI UTILIZZO - RINVIO Con il provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2020 n. 389405, è stata differita di 3 mesi la decorrenza dell'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato per l'invio telematico dei corrispettivi.

3.1	RINVIO DELL'OBBLIGO Il suddetto provv. 23.12.2020 modifica il precedente provv. 28.10.2016 n. 182017, stabilendo che gli esercenti attività di commercio al minuto tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non sono obbligati a utilizzare la nuova versione (7.0) del tracciato per l'invio dei dati a partire dall'1.1.2021, bensì soltanto a partire dall'1.4.2021. Di conseguenza: • gli esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate hanno a disposizione altri 3 mesi per adeguare i propri registratori telematici; • fino al 31.3.2021 sarà ancora possibile utilizzare la versione 6.0 del tracciato. Il rinvio dei termini è stato disposto in considerazione delle difficoltà connesse alla situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19.
3.2	FUNZIONALITÀ DEL NUOVO TRACCIATO Il nuovo tracciato è stato elaborato al fine di consentire agli esercenti una migliore gestione di particolari tipologie di operazioni (come quelle con corrispettivo non riscosso o quelle per le quali viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche una fattura). Si ricorda che le relative specifiche tecniche (previste dall'Allegato "Tipi dati per i corrispettivi" - versione 7.0) sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata al 30.6.2020.
3.3	TERMINI PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Il provv. 23.12.2020 n. 389405, inoltre, posticipa al 31.3.2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche dei modelli di registratori già approvati dall'Agenzia delle Entrate (cfr. provv. 28.10.2016 n. 182017, punto 1.5.2).
4	DELEGHE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - PROROGA PER LE DELEGHE IN SCADENZA TRA IL 15.12.2020 E IL 31.1.2021
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 11.12.2020 n. 376631, ha prorogato di un anno la validità delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, la cui data di scadenza è compresa fra il 15.12.2020 e il 31.1.2021. Motivazioni della proroga Posto che la durata massima di tale tipologia di delega conferita all'intermediario è pari a 2 anni, in considerazione del fatto che larga parte delle stesse deleghe è stata verosimilmente conferita a ridosso dell'1.1.2019, data di decorrenza dell'obbligo pressoché generalizzato di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, ne consegue che molte di esse risultassero in scadenza nelle ultime settimane del 2020 e nei primi giorni del 2021. Perdurando la situazione di emergenza correlata alla pandemia da COVID-19, la proroga è stata, quindi, concessa per agevolare la procedura di rinnovo, in particolar modo per quanto riguarda l'acquisizione del modulo di delega firmato in originale dal cliente e consentire, così, agli intermediari di continuare a garantire il regolare processo di fatturazione e l'adempimento dei conseguenti obblighi fiscali. Nel provvedimento viene precisato che resta comunque ferma la possibilità, per i contribuenti, di revocare le deleghe in qualsiasi momento, sia mediante le funzionalità presenti nella propria area riservata del portale dell'Agenzia, sia mediante trasmissione della richiesta di revoca agli uffici della stessa Agenzia delle Entrate.
5	LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - RINVIO L'art. 3 co. 9 del DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. "Milleproroghe") ha differito il termine di avvio della c.d. "lotteria degli scontrini". Lo speciale concorso collegato agli acquisti di beni e servizi presso commercianti al minuto avrebbe dovuto prendere avvio dall'1.1.2021. Il DL 183/2020, tuttavia, ha demandato la definizione delle disposizioni necessarie all'avvio della lotteria ad un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate entro l'1.2.2021 (art. 1 co. 544 della L. 232/2016).

segue	Tempi più ampi per l'adeguamento dei registratori Il rinvio della "lotteria degli scontrini" concede quindi agli esercenti qualche settimana in più per adeguare i <i>software</i> dei propri registratori telematici ai fini dell'attuazione del concorso. Segnalazioni di mancata acquisizione del codice lotteria Il DL 183/2020, inoltre, differisce all'1.3.2021 il termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare, all'interno del portale dedicato al concorso, l'eventuale mancata acquisizione del codice lotteria da parte degli esercenti.
6	OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA - RINVIO
	L'art. 3 co. 5 del DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. "Milleproroghe") rinvia di un anno (dall'1.1.2021 all'1.1.2022) il termine a partire dal quale gli esercenti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria dovranno assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi inviando i relativi dati al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici (art. 2 co. 6-<i>quater</i> del DLgs. 127/2015). Attualmente, tale modalità di invio dei dati è facoltativa.
7	COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE VENDITE A DISTANZA MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI - PROROGA DELLA DISCIPLINA AL 30.6.2021
	L'art. 3 co. 3 del DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. "Milleproroghe") ha posticipato dal 31.12.2020 al 30.6.2021 l'applicazione della disciplina relativa agli obblighi comunicativi gravanti sui soggetti passivi che, avvalendosi di interfacce elettroniche (mercati virtuali, piattaforme, portali o mezzi analoghi), facilitano le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea oppure le vendite a distanza di beni oggetto di importazione, di cui all'art. 13 del DL 34/2019.
7.1	OBBLIGHI COMUNICATIVI La comunicazione in esame è dovuta da tutti i soggetti passivi che gestiscono le piattaforme digitali (o mezzi assimilati) in qualità di intermediari tra un fornitore e un acquirente. Costituiscono oggetto della comunicazione le vendite a distanza di beni da un fornitore a un acquirente per le quali vi è l'ausilio di un'interfaccia elettronica. L'interfaccia elettronica della quale si avvale il soggetto passivo consente all'acquirente e al fornitore di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni. Per "vendite di beni a distanza" si intendono: • le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente; • le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell'acquirente. La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre (prov. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061).
7.2	NOVITÀ COMUNITARIE DALL'1.7.2021 A decorrere dall'1.1.2021 sarebbero dovute entrare in vigore le disposizioni sulle vendite a distanza all'interno dell'Unione europea previste dalle direttive comunitarie 5.12.2017 n. 2455 e 21.11.2019 n. 1995. A causa dell'emergenza da COVID-19, l'efficacia di tali direttive è stata però differita all'1.7.2021. Per effetto delle novità comunitarie, sarà introdotta una presunzione di ricezione e cessione dei beni intermediati da un soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di una piattaforma digitale, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro o le cessioni di beni effettuate nel territorio comunitario da un soggetto non stabilito nella UE nei confronti di un privato.

<i>segue</i>	Per le piattaforme digitali, inoltre, saranno introdotti criteri specifici per individuare il luogo di effettuazione e il momento impositivo delle cessioni di beni che si considerano effettuate dalle piattaforme medesime. Inoltre, si stabilisce la non applicazione dell'IVA per le cessioni che si considerano effettuate dai fornitori nei confronti delle piattaforme.
8	CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - NUOVO MODELLO PER LA CESSIONE
	Il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222 ha: • aggiornato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta per le locazioni, includendo tra i mesi che possono essere ceduti anche i mesi da luglio a dicembre 2020; • consentito che la comunicazione della cessione possa avvenire anche tramite intermediari abilitati.
8.1	CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo: • ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i>); • a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020). Il credito d'imposta viene riconosciuto: • in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; • in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta nella misura "ridotta" del 20% o 10%.
8.2	UTILIZZO DEL CREDITO Il credito d'imposta può essere: • utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6920"), presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente all'avvenuto pagamento del canone; • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, nonché al locatore stesso (in quest'ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta).
8.3	CESSIONE DEL CREDITO Affinché la cessione del credito d'imposta sia efficace, è necessario che sia comunicata

segue	dal cedente all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dal cessionario attraverso il sito dell'Agenzia, il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite il modello F24 (codice tributo "6931"). Con il provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 25739 era stato approvato il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta, da utilizzare dal 13.7.2020 al 31.12.2021. Il modello contemplava i mesi da marzo a giugno 2020. Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, inizialmente previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale) è stato però in seguito esteso: • ai mesi di giugno 2020 e (per gli stagionali) luglio 2020 (art. 77 co. 1 lett. b) del DL 104/2020); • per le imprese turistico ricettive, fino al 31.12.2020 (art. 77 co. 1 lett. b-bis) del DL 104/2020); • ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, limitatamente ad alcuni specifici soggetti, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020). Nonostante tali norme abbiano esteso i mesi di spettanza del credito d'imposta, il modello per la comunicazione della cessione non era stato ancora aggiornato, rendendo operativamente impossibile la cessione del credito.
8.4	NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO Il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222 ha quindi aggiornato il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta per le locazioni, rendendo possibile la cessione del credito anche per i mesi da luglio a dicembre 2020. Il nuovo modello può essere utilizzato, in luogo del "vecchio" modello (approvato con il provv. 1.7.2020 n. 25739), a decorrere dal 14.12.2020. Si ricorda che la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta va inviata tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021. Si segnala, inoltre, che l'art. 1 co. 602 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha ulteriormente esteso il credito d'imposta, per le sole imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i>, fino al 30.4.2021. Il modello per la cessione non è ancora stato ulteriormente aggiornato per consentire la cessione per i mesi del 2021.
8.5	COMUNICAZIONE INVIATA DAGLI INTERMEDIARI Il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222 consente di inviare la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta per la locazione (art. 28 del DL 34/2020) e per "botteghe e negozi" (art. 65 del DL 18/2020) avvalendosi di un intermediario abilitato (possibilità che, pur normativamente prevista, non aveva ancora avuto attuazione).
9	REDDITI DEI TERRENI - AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI CULTURALI PRESENTATE ALL'AGEA NEL 2020
	Con il comunicato pubblicato sulla G.U. 22.12.2020 n. 317, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni culturali derivanti dalle dichiarazioni: • relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli; • presentate nel 2020 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). L'aggiornamento riguarda 6.972 Comuni.
9.1	PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:

<i>segue</i>	• presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate, nonché sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it); • fino al 20.2.2021.
9.2	EFFICACIA DELLE NUOVE RENDITE I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2020, producono effetti fiscali dall'1.1.2020.
9.3	RICORSO E RECLAMO/MEDIAZIONE CONTRO LE NUOVE RENDITE Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso: • innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio; • entro il 20.4.2021 (120° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del comunicato in esame). Si ricorda che, dall'1.1.2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.
9.4	ISTANZA DI AUTOTUTELA Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet. Nell'istanza dovrà essere indicata: • la nuova qualità catastale ritenuta inesatta; • la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2020. Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.
10	FRINGE BENEFIT - USO PROMISCOUO DEI VEICOLI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2021
	Sono state pubblicate, sul S.O. n. 42 della G.U. 22.12.2020 n. 317, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (<i>fringe benefit</i>) per il 2021 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.
10.1	CONTRATTI STIPULATI FINO AL 30.6.2020 Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/collaboratore con contratti stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire <i>fringe benefit</i> il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.
10.2	CONTRATTI STIPULATI DALL'1.7.2020 Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall'1.7.2020, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 632 - 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020). La suddetta percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO ₂). In particolare: • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al lavoratore; • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%; • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% a decorrere dal 2021;

segue	per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 60% a decorrere dal 2021. Veicoli immatricolati prima dell'1.7.2020 Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dall'1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46 ha stabilito che il <i>fringe benefit</i> deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.
10.3	TABELLE ACI Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2021 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei <i>fringe benefit</i> in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%). Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell'ACI (www.aci.it), nella sezione servizi <i>on line/fringe benefit</i> (previa registrazione).
11	CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE - NUOVA PERCENTUALE DI FRUIZIONE
	Con il provv. 16.12.2020 n. 381183, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 47,1617% la nuova misura percentuale massima di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del DL 34/2020. La rideterminazione di tale percentuale si è resa necessaria a fronte dell'aumento delle risorse stanziare, disposto dall'art. 31 co. 4-ter del DL 104/2020.
12	CREDITI D'IMPOSTA INDEBITAMENTE COMPENSATI - CREDITI INESISTENTI - INDIVIDUAZIONE
	L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 23.12.2020 n. 31, ha specificato che un credito d'imposta (a titolo esemplificativo, per attività di ricerca e sviluppo) può essere ritenuto inesistente anche se la non ammissibilità della spesa deriva da valutazioni tecniche degli organi competenti, quali il Ministero dello Sviluppo economico. Ad uguali conclusioni si deve pervenire se è la stessa Agenzia delle Entrate, sulla base di autonome valutazioni, a ritenere la spesa non agevolabile. Ravvedimento operoso Il contribuente, anche nel caso dei crediti inesistenti, può regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso: - riversando il credito; - pagando gli interessi legali e le sanzioni del 100% ridotte in base al momento in cui avviene la regolarizzazione.
13	BUONI PASTO - RAPPORTO TRA SOCIETÀ EMITTENTE E MENSE AZIENDALI CONVENZIONATE - BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA IVA
	Con la ris. 1.12.2020 n. 75, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle operazioni connesse all'utilizzo dei buoni pasto, con particolare riferimento alla determinazione della base imponibile IVA e dell'aliquota applicabile.
13.1	DISTINZIONE TRA DUE RAPPORTI CONTRATTUALI L'Agenzia ha confermato che la fornitura di servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto comporta l'instaurazione di due rapporti contrattuali: - uno tra la società emittente i buoni e i datori di lavoro committenti; - l'altro tra la società emittente e l'esercente convenzionato (mensa aziendale, interaziendale, pubblico esercizio) che, a fronte della presentazione dei buoni, eroga il servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
13.2	RAPPORTO TRA SOCIETÀ EMITTENTE E DATORI DI LAVORO Nell'ambito del rapporto tra la società emittente i buoni e i datori di lavoro committenti: la base imponibile IVA è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, indipendentemente dalla circostanza che esso sia pari, inferiore o superiore al valore facciale del buono;

<i>segue</i>	la prestazione è soggetta ad aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 e dell'art. 75 co. 3 della L. 413/91.
13.3	RAPPORTO TRA SOCIETÀ EMITTENTE ED ESERCIZI CONVENZIONATI Nell'ambito del rapporto tra la società emittente i buoni e gli esercizi pubblici o mense aziendali convenzionate: - la base imponibile IVA è determinata applicando al valore facciale del buono la percentuale dello "sconto incondizionato" che di regola viene concesso alla società emittente, e scorporando da tale importo l'imposta in esso compresa; - la prestazione è soggetta ad aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 121) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, trattandosi di somministrazioni di alimenti e bevande.
14	AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - TRATTAMENTO IVA Nella risposta a interpello 29.12.2020 n. 631, l'Agenzia delle Entrate ha delineato il regime IVA applicabile alla messa a disposizione di auto aziendali nei confronti dei propri dipendenti in caso di uso promiscuo di tali veicoli.
14.1	DETRAZIONE IVA L'Amministrazione finanziaria ha ricordato come, in linea generale, per effetto di quanto disposto dall'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, l'IVA assolta per l'acquisto di veicoli non esclusivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione, risulti ammessa in detrazione nella misura del 40% (la medesima percentuale di detrazione trova, altresì, applicazione, per l'acquisto di ricambi e carburanti, per le prestazioni di riparazione, ecc.). A fronte della limitazione forfetaria alla detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto dei veicoli, l'art. 3 co. 6 del DPR 633/72 prevede, inoltre, l'irrelevanza ai fini dell'imposta della messa a disposizione del personale dipendente dei veicoli a titolo gratuito (con conseguente impossibilità per il soggetto passivo di detrarre integralmente l'imposta all'atto dell'acquisto dei beni per poi applicare successivamente l'IVA per l'utilizzo privato degli stessi). Il citato limite forfetario di detrazione non trova, invece, applicazione nelle ipotesi in cui i veicoli stradali siano stati acquistati dal datore di lavoro (anche in base a contratti di noleggio o locazione, compresa quella finanziaria) e successivamente messi a disposizione dei dipendenti a fronte di uno specifico corrispettivo, convenuto per consentire a questi ultimi di utilizzare il mezzo anche per scopi privati (cfr. ris. Ministero dell'Economia e delle Finanze 20.2.2008 n. 6, § 4).
14.2	MESSA A DISPOSIZIONE DEL VEICOLO L'Agenzia delle Entrate, nel caso sottoposto al suo esame, non ha, dunque, riconosciuto all'impresa la possibilità di detrarre integralmente l'IVA assolta per l'acquisto e l'impiego dei veicoli, in quanto veniva riscontrata l'assenza di uno specifico corrispettivo addebitato al personale dipendente per l'utilizzo promiscuo dei mezzi in questione. In tale ipotesi, la messa a disposizione del veicolo non è stata, pertanto, considerata quale prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. Di conseguenza, in conformità a quanto previsto dal citato art. 3 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, è stata preclusa in capo all'impresa la possibilità di detrarre integralmente l'IVA afferente i veicoli utilizzati in uso promiscuo mediante l'autofatturazione dell'uso privato degli stessi.
15	VENDITE DI PIATTI DA ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI - DISTINZIONE AI FINI IVA - UTILIZZO DI APPLICAZIONI INTERNET Con la risposta a interpello 14.12.2020 n. 581, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento IVA da applicare alle cessioni di alimenti e bevande effettuate nei confronti di clienti che possono acquistarli per il tramite di un'applicazione Internet e ritirarli presso i locali del ristorante, per l'asporto o per il consumo sul posto.
15.1	DISTINZIONE TRA ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE Si ricorda che le somministrazioni di alimenti e bevande sono caratterizzate da una commistione di elementi di dare e di fare in cui quest'ultimo elemento risulta preponderante,

<i>segue</i>	per cui si qualificano ai fini IVA come prestazioni di servizi e sono soggette ad aliquota del 10% ai sensi del n. 121) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72. Le vendite di alimenti e bevande da asporto, invece, sono caratterizzate da una commistione di elementi di dare e di fare in cui è il primo dei due elementi ad essere preponderante. Pertanto, queste si qualificano come cessioni di beni ai fini IVA e sono soggette ad imposta secondo l'aliquota propria di ciascun bene.
15.2	QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il servizio connesso all'utilizzo dell'applicazione Internet, di per sé, non è sufficiente a ricondurre l'operazione tra le somministrazioni, non rientrando tra gli elementi che, secondo la giurisprudenza comunitaria, qualificano il servizio di ristorazione. Nel caso specifico, dunque, posto che gli alimenti e le bevande venduti implicano una preparazione standardizzata e che mancano ulteriori servizi aggiuntivi caratterizzanti la ristorazione, è ritenuta dirimente la possibilità di consumare i prodotti presso i locali del ristorante. Le operazioni in parola, pertanto, si qualificano come: • servizi di somministrazione soggetti ad aliquota IVA del 10%, se il relativo consumo avviene presso il ristorante; • cessioni di beni da asporto, soggette ad IVA secondo l'aliquota propria di ciascun bene (ordinaria o ridotta), se il relativo consumo avviene al di fuori dei locali dell'esercente. In quest'ultimo caso, peraltro, si esclude che una delle cessioni di beni inserite nella confezione possa configurare un'operazione principale, agli effetti dell'IVA, rispetto alle altre cessioni. Novità della legge di bilancio 2021 per i piatti da asporto Si ricorda che, per effetto dell'art. 1 co. 40 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), le vendite di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto, sono comunque soggetti ad aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
16	BUONI "MULTIUSO" - COFANETTI REGALO NON RISCATTATI - TRATTAMENTO IVA
	Con la risposta a interpello 23.12.2020 n. 617, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA delle operazioni connesse alla vendita di cofanetti regalo, con particolare riferimento all'ipotesi in cui gli stessi non vengano riscattati.
16.1	QUALIFICAZIONE DEI COFANETTI REGALO AI FINI IVA Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate riguarda una società che opera in veste di fornitore di alcuni dei servizi inclusi nei cofanetti regalo. L'operazione è strutturata nel modo seguente: • la società che crea i cofanetti, all'atto della vendita degli stessi incassa il denaro in nome e per conto del fornitore; • quando il cliente seleziona l'esperienza desiderata tra quelle disponibili nel cofanetto, la società emittente versa al fornitore la somma incassata, al netto della provvigione; • il fornitore designato eroga la prestazione dietro presentazione del <i>voucher</i> da parte del beneficiario. L'Agenzia qualifica i cofanetti in parola come buoni corrispettivo ai sensi dell'art. 6-bis del DPR 633/72 e li riconduce alla categoria dei buoni "multiuso" di cui all'art. 6-quater del DPR 633/72, in quanto, all'atto della loro emissione, non risulta individuabile con certezza il trattamento IVA da applicare all'operazione cui il buono dà diritto. L'emissione del cofanetto, dunque, non è soggetta ad IVA. L'imposta si applica soltanto all'atto del riscatto del buono presso il fornitore.

16.2	IPOTESI DI MANCATO RISCATTO DEI BUONI L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell'ipotesi in cui il cofanetto non sia utilizzato dal beneficiario entro il periodo di validità, il fornitore non è tenuto a effettuare alcun adempimento ai fini IVA quando incassa le somme dalla società emittente, poiché nessuna prestazione è stata eseguita e nessun pagamento della stessa è stato effettuato dal cliente mediante riscatto del <i>voucher</i>. Tali somme, dunque, non sono rilevanti ai fini IVA, ma rilevano ai soli fini reddituali, quale sopravvenienza attiva alla scadenza del buono.
17	SCONTI CONCESSI AL CONSUMATORE FINALE - NOTA DI VARIAZIONE
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 592 ha esaminato il trattamento IVA da riservare ai "buoni sconto" emessi da una società e distribuiti agli esercenti al fine di far beneficiare di un rimborso il consumatore finale.
17.1	ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DEI "VOUCHER" L'Agenzia delle Entrate chiarisce che ai "buoni sconto" non si applica la disciplina speciale prevista per i "buoni corrispettivo" (artt. 6-<i>bis</i> ss. del DPR 633/72), nella misura in cui i primi sono strumenti che consentono solo di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto e non anche di ricevere beni o servizi.
17.2	NOTA DI VARIAZIONE Ai fini della possibilità di effettuare la variazione IVA in diminuzione di cui all'art. 26 del DPR 633/72 da parte della società cedente, è necessario che lo sconto o abbuono concesso all'acquirente finale sia univocamente ricollegabile all'operazione originaria posta in essere dalla società cedente medesima nei confronti dell'esercente. Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di emettere un unico documento di variazione per tutti i "buoni sconto" rimborsati in un determinato periodo, purché le transazioni siano univocamente individuate mediante: • la data; • il numero progressivo attribuito alla stessa nota di variazione; • il numero di riferimento dei buoni sconto utilizzati; • il valore dei buoni sconto (ripartito tra imponibile, imposta e aliquota applicata); • il riferimento alla fattura originaria emessa nei confronti del rivenditore cui la nota di accredito si riferisce e che si intende variare. Detta nota, che può anche non transitare nel Sistema di Interscambio, in quanto variazione interna, deve essere annotata sul solo registro degli acquisti, o in rettifica sul registro vendite, e archiviata unitamente alla documentazione comprovante l'ammontare dei "buoni sconto" rimborsati.
18	LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI - AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI - ATTIVITÀ DI NETWORK
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.12.2020 n. 621 sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità di liquidare e versare l'IVA con cadenza trimestrale, ai sensi dell'art. 74 co. 4 del DPR 633/72, da parte di un soggetto passivo che conclude contratti di trasporto con i propri committenti operando alternativamente: • attraverso la gestione diretta del rapporto con il committente del trasporto; • mediante lo sviluppo e il coordinamento di un <i>network</i> di trasportatori <i>partner</i> che collaborano per la gestione dell'attività di trasporto.
18.1	ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER CONTO TERZI Nell'ambito delle categorie di soggetti passivi che possono essere autorizzati, con decreto ministeriale, a eseguire le liquidazioni periodiche IVA e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente rientrano, fra l'altro, gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'apposito albo (art. 74 co. 4 del DPR 633/72). Sono comprese nella predetta disciplina agevolata le operazioni strettamente inerenti all'esercizio dell'autotrasporto, ossia i servizi di trasporto in senso stretto, nonché le prestazioni ad essi naturalmente connesse o accessorie e addebitate al committente nella medesima fattura, come i servizi di carico e scarico (cfr. C.M. 20.12.95 n. 328/E).

18.2	INAPPLICABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI NETWORK Nel caso in esame, la gestione del <i>network</i> è stata considerata autonoma e non come mera prestazione accessoria dell'attività di trasporto di merci per conto terzi, svolta separatamente. Di conseguenza, la citata agevolazione prevista dall'art. 74 co. 4 del DPR 633/72 non è stata ritenuta applicabile ai compensi percepiti dal soggetto passivo nell'ambito dell'attività di gestione del <i>network</i>.
19	NOTE DI VARIAZIONE IVA - TERMINE DI ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE - PROCEDURE CONCORSALE L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 15.12.2020 n. 593, ha precisato che, ai fini dell'infruttuosità della procedura fallimentare e dell'emissione della nota di variazione IVA di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto o, in mancanza, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento. Verificato tale presupposto, l'esercizio della detrazione dell'IVA resta subordinato alle condizioni di cui all'art. 19 del DPR 633/72: la nota di variazione deve essere emessa (e la maggiore imposta versata detratta) entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto. Non è ammissibile, invece, far valere la detrazione IVA con la dichiarazione presentata nel maggior termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Se la nota di variazione non è emessa nei termini, quindi, il diritto alla detrazione non può essere esercitato. Tuttavia, se il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non è più legittimato alla variazione, può presentare l'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72.
19.1	DIES A QUO PER L'EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA NEL FALLIMENTO Nell'ipotesi di fallimento, al fine di individuare l'infruttuosità della procedura – che rappresenta il presupposto per l'emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72 – occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (art. 110 del RD 267/42), ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento (art. 119 del RD 267/42), come già chiarito dalla C.M. 14.4.2000 n. 77.
19.2	ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA Verificatosi il presupposto anzidetto, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA resta subordinato alle condizioni imposte dall'art. 19 del DPR 633/72. In proposito, la circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione, cioè, in base all'art. 8 co. 1 del DPR 322/98, a regime, entro il 30 aprile. Nella fattispecie esaminata nell'interpello 593/2020, in assenza di un piano di riparto finale, rilevava la scadenza dei termini per proporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento, avvenuta nel 2019; pertanto, la nota di variazione in diminuzione poteva essere emessa ed il diritto alla detrazione dell'IVA esercitato fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019. Poiché il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2019 – normalmente fissato al 30.4.2020 (art. 8 co. 1 del DPR 322/98) – per effetto dell'art. 62 co. 1 e 6 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) è stato differito al 30.6.2020, la nota di variazione poteva essere emessa al più tardi entro il termine differito. Se la nota di variazione non è emessa nei termini anzidetti, il diritto alla detrazione non può essere esercitato.

<i>segue</i>	Dichiarazione tardiva Peraltro, il riferimento alla presentazione della dichiarazione IVA contenuto nell'art. 19 del DPR 633/72 ha ad oggetto il termine ordinario di cui all'art. 8 del DPR 322/98 e non anche la previsione contenuta nel co. 7 dell'art. 2 del DPR 322/98, che considera valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
19.3	RESTITUZIONE DELL'IVA Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello 593/2020, la curatela non aveva notificato il provvedimento di chiusura del fallimento al creditore-istante, il quale veniva a conoscenza della conclusione della procedura, casualmente (e in modo incolpevole), dopo lo scadere del termine utile per la variazione. Per l'Agenzia delle Entrate, se il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non è più legittimato a emettere una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, per recuperare l'IVA versata e non incassata, in attuazione del principio di neutralità (Corte di giustizia UE 26.1.2012, causa C-588/10), può presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72 (cfr. risposta a interpello 190/2019). In base all'art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72, il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Il presupposto per la restituzione, nella fattispecie in esame, è rappresentato dalla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento.
20	SPLIT PAYMENT - MANCATA EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE DA PARTE DEI FORNITORI - RECUPERO DELL'IVA VERSATA
	Con la ris. Agenzia delle Entrate 21.12.2020 n. 79, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità attraverso le quali una Provincia può recuperare l'IVA versata con il meccanismo dello <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72), qualora i fornitori non emettano la nota di variazione in diminuzione.
20.1	CASO ESAMINATO Il caso esaminato riguarda l'IVA versata da una Provincia con il meccanismo dello <i>split payment</i> per l'anticipazione da corrispondere all'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 co. 18 del DLgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). A questo proposito, la Provincia ha domandato nell'istanza di interpello come recuperare la predetta imposta, qualora non ricevesse la nota di credito dall'appaltatore, ma incamerasse comunque l'importo dell'anticipazione in precedenza erogata all'impresa, escutendo la fideiussione prestata da quest'ultima.
20.2	MODALITÀ DI RECUPERO DELL'IVA VERSATA Se i fornitori non emettono la nota di variazione in diminuzione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la Provincia non può computare i maggiori versamenti IVA effettuati a scomputo di quelli successivi da operare nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. Tuttavia, la Provincia può presentare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21 co. 2 del DLgs. 546/92, fornendo la prova che: • l'IVA versata non è effettivamente più dovuta e sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa, da parte dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alla citata imposta; • l'appaltatore non può più emettere nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.
21	ESPORTAZIONI "TRIANGOLARI" - TRATTAMENTO AI FINI IVA
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2020 n. 580 ha ribadito le condizioni per l'applicabilità del regime di non imponibilità IVA alle c.d. esportazioni "triangolari", nonché per la maturazione del <i>plafond</i> per i soggetti che si qualificano come "esportatori abituali".

21.1	CONDIZIONI PER IL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in presenza di una cessione all'esportazione di tipo "triangolare", si applica a condizione che: • i beni siano trasportati o spediti al di fuori del territorio dell'Unione europea; • il trasporto o spedizione dei beni all'estero avvenga direttamente a cura (o a nome) del "primo cedente", ancorché su incarico del "promotore" della triangolazione; • il "promotore" e il cessionario extra-UE non acquisiscano la disponibilità dei beni all'interno del territorio dello Stato. In merito a quest'ultima condizione, non si ritiene che il "promotore" acquisisca la disponibilità dei beni allorché si occupa dell'assemblaggio e della certificazione della merce che rimane di proprietà del "primo cedente".
21.2	PROVA DELL'AVVENUTA ESPORTAZIONE Il "primo cedente" trasferisce i beni al di fuori del territorio dell'Unione europea e può dare prova dell'uscita dal territorio comunitario mediante: • apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del "promotore" e presentata all'atto dell'esportazione in Dogana; • successiva integrazione del documento con la menzione dell'uscita dei beni dal territorio della UE oppure, in alternativa, ricevendo copia del documento doganale di esportazione, intestato al "promotore" e contenente il riferimento alla triangolazione.
21.3	MATURAZIONE DEL PLAFOND È confermata la possibilità di fruire del beneficio del <i>plafond</i>, al fine di effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, anche per il soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia <i>ex art. 35-ter</i> del DPR 633/72, così come nel diverso caso in cui sia stato nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72.
22	DATI SULLE LOCAZIONI - COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	Con il DM 11.11.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 2.12.2020 n. 299, è stata data attuazione all'art. 13-<i>quater</i> co. 2 del DL 34/2019, in materia di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle locazioni derivanti dalle comunicazioni di occupazione ai sensi dell'art. 109 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
22.1	FORNITURA DEI DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Il DM 11.11.2020 individua i criteri, i termini e le modalità con cui il Ministero dell'Interno fornisce all'Agenzia delle Entrate i dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, effettuate ai sensi dell'art. 109 co. 3 del TULPS. A sua volta l'Agenzia delle Entrate: • con cadenza semestrale (entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo), renderà tali dati disponibili, a fini di monitoraggio o di accertamento: – ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno (i Comuni saranno individuati tramite un elenco reso disponibile dal Dipartimento delle finanze, entro il 31 gennaio di ogni anno); – al Comune di Roma Capitale, ai fini del previsto contributo di soggiorno; • utilizzerà i dati, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 4 co. 4 e 5 del DL 50/2017 (in materia di locazioni brevi), ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. I dati devono consentire l'individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonché dei giorni di permanenza nella struttura, dichiarati all'atto della registrazione.

22.2	DISCIPLINA TRANSITORIA I dati relativi al 2020, aggregati per annualità, saranno resi disponibili dal Ministero dell'Interno all'Agenzia delle Entrate entro il 31.1.2021. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, entro il 30.6.2021, li renderà disponibili ai Comuni interessati.
23	SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DELLE DETRAZIONI EDILIZIE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO Con la ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 83 sono stati istituiti i codici tributo per utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, i crediti d'imposta relativi alle detrazioni edilizie per le quali i beneficiari hanno optato per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.
23.1	CODICI TRIBUTO Dall'1.1.2021, fornitori e cessionari, per utilizzare i crediti in compensazione, devono quindi indicare del modello F24 i seguenti codici tributo: • "6921", denominato "<i>SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020</i>"; • "6922", denominato "<i>ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020</i>"; • "6923", denominato "<i>SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020</i>"; • "6924", denominato "<i>COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020</i>"; • "6925", denominato "<i>BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020</i>"; • "6926", denominato "<i>RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020</i>".
23.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24, che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate: • i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati"); • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato "AAAA".
23.3	VERIFICHE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
24	CREDITO D'IMPOSTA PER SERVIZI DIGITALI DELLE IMPRESE EDITRICI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO Con la ris. 23.12.2020 n. 81, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6919" ai fini dell'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisizione di servizi digitali, di cui all'art. 190 del DL 34/2020 e al DPCM 4.8.2020.

24.1	MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta è utilizzabile: • in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento; • a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: • il codice tributo "6919" deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); • il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di accesso al credito d'imposta, nel formato "AAAA".
24.3	VERIFICHE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica che: • i contribuenti siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
14.1.2021	Contributo a fondo perduto	Gli esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di Comuni turistici capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto: • mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate; • direttamente o tramite un intermediario abilitato.
15.1.2021	Contributo a fondo perduto	Gli esercenti le previste attività economiche, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione dei previsti contributi a fondo perduto, qualora non sia già stato richiesto il contributo di cui all'art. 25 del DL 19.5.2020 n. 34. L'istanza va presentata: • mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso l'applicativo "Desktop telematico"; • direttamente o tramite un intermediario abilitato.
15.1.2021	Regolarizzazione saldo IMU 2020	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2020, la cui scadenza del termine era il 16.12.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando: • la sanzione ridotta dell'1,5%; • gli interessi legali dello 0,05% fino al 31.12.2020 e dello 0,01% a decorrere dall'1.1.2021. Il versamento del conguaglio IMU relativo al 2020, per effetto della pubblicazione, nel sito del Dipartimento delle Finanze, entro il 31.1.2021, delle delibere comunali per l'IMU 2020, può avvenire entro il 28.2.2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
15.1.2021	Assistenza fiscale per il 2021	I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2021 (relativi all'anno 2020) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente. In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2021 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.
18.1.2021	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2020; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 36 e 37 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), il versamento può essere effettuato entro il 30.5.2021 o in 24 rate mensili di pari importo a partire da tale data.
18.1.2021	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2020; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro. A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 36 e 37 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato entro il 30.5.2021 o in 24 rate mensili di pari importo a partire da tale data.
18.1.2021	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2020; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2020.
18.1.2021	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: - sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; - in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2020.
20.1.2021	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2020. L'ammontare dell'imposta dovuta è reso noto dall'Agenzia delle Entrate all'interno del proprio sito, nell'area riservata al soggetto passivo IVA.
20.1.2021	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2020.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
20.1.2021	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono: • presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre ottobre-dicembre 2020; • versare la relativa imposta. La dichiarazione deve essere presentata: • in via telematica; • anche in mancanza di operazioni. Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.
25.1.2021	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di dicembre 2020, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2020, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di dicembre 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.
27.1.2021	Regolarizzazione acconto IVA 2020	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2020, la cui scadenza del termine era il 28.12.2020, possono regolarizzare la violazione applicando: • la sanzione ridotta dell'1,5%; • gli interessi legali dello 0,05% fino al 31.12.2020 e dello 0,01% a decorrere dall'1.1.2021.
31.1.2021	Versamento somme sospese da riscossione coattiva	I soggetti con carichi presso gli Agenti della riscossione devono effettuare il versamento delle somme che scadevano dall'8.3.2020 al 31.12.2020 in relazione: • alle cartelle di pagamento;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		- agli accertamenti esecutivi; - agli avvisi di addebito INPS.
31.1.2021	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva: - relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche <i>on line</i> e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, effettuati nell'anno 2020; - al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali. Non rileva l'ordine temporale di presentazione.
31.1.2021	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2021	Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di: - non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; - non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". L'autocertificazione va presentata: - compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; - mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino; - oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC). La presentazione dell'autocertificazione: - entro il termine in esame ha effetto per l'intero anno 2021, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone; - dall'1.2.2021 ed entro il 30.6.2021, ha effetto solo per il secondo semestre 2021.
31.1.2021	Comunicazione erogazioni liberali ricevute	I soggetti che nell'anno 2020 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività culturali: - l'ammontare delle erogazioni ricevute; - le generalità complete del soggetto erogatore;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		le "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.
31.1.2021	Versamento contributo revisori legali	I soggetti che all'1.1.2021 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2021: - pari a 35,00 euro; - mediante pagamento elettronico tramite il servizio "PagoPA" o altri strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.
31.1.2021	Versamento contributo amministratori giudiziari	I soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Albo: - pari a 100,00 euro; - mediante bonifico bancario. L'attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2021.
1.2.2021	Comunicazione spese sanitarie	I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2020, nonché ai rimborsi effettuati nel 2020 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate: - al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze; - ai fini della precompilazione dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021.
1.2.2021	Comunicazione spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2020, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva: - al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze; - ai fini della precompilazione dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021.
1.2.2021	Variazioni redditi dei terreni	I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2020. Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni culturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2020 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.
1.2.2021	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta: - in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; - con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2020.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Il credito d'imposta può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
1.2.2021	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2021. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
1.2.2021	Dichiarazione imposta di bollo virtuale	I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2020, al fine di: • liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2020; • procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2021. La presentazione della dichiarazione deve avvenire: • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2017 n. 306346; • esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.
1.2.2021	Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese	I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione: • contenente il numero degli atti presentati nell'anno 2020 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica; • al fine di liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2020 e in acconto per l'anno 2021. I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell'apposita dichiarazione, sopra indicata.
1.2.2021	Comunicazione erogazioni liberali effettuate	I soggetti che nell'anno 2020 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica: • le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali; • l'ammontare delle erogazioni effettuate; • i soggetti beneficiari.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
1.2.2021	Trasmissione dati operazioni con l'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi: • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel trimestre ottobre-dicembre 2020; • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel trimestre ottobre-dicembre 2020. La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali: • è stata emessa una bolletta doganale; • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
1.2.2021	Trasmissione dati operazioni di commercio elettronico	I soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi) devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite a distanza: • di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea; • effettuate dall'1.10.2020 al 31.12.2020.
1.2.2021	Fatturazione imballaggi	I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno 2020 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.
1.2.2021	Versamento importi residui del modello 730/2020	I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare: • gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2020, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.
1.2.2021	Pagamento del canone RAI per l'anno 2021 non addebitato in bolletta	Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2021, mediante il modello F24, nei casi in cui: • nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura; • oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione: • in due rate semestrali, scadenti l'1.2.2021 e il 31.7.2021; • oppure in quattro rate trimestrali, scadenti l'1.2.2021, il 30.4.2021, il 31.7.2021 e il 31.10.2021.